



**CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO**

Viale Piemonte n. 140 - FONDI

**REGOLAMENTO PER LA RATEAZIONE DEI CONTRIBUTI  
DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE**

# **REGOLAMENTO RATEAZIONI**

## **Art. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria fissando i criteri generali per la definizione di casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione dell'amministrazione consortile.

## **Art. 2**

### **CRITERI DI RATEAZIONE DI PAGAMENTO**

Il Consorzio di Bonifica Sud Pontino concede, dietro presentazione di apposita richiesta, la rateazione delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo dei tributi di bonifica cod. 630 e irrigazione cod 750, quando le stesse sono superiori a Euro 300,00 :

## **Art. 3**

### **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO**

Coloro che intendono presentare domanda ai sensi del precedente articolo devono far pervenire all'Ufficio protocollo del Consorzio di Bonifica Sud Pontino in Viale Piemonte, 140 Fondi a mezzo raccomandata con A/R o presentazione personale, utilizzando l' apposita modulistica, unitamente ai documenti che si offrono in prova entro trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale;

## **Art. 4**

### **INTERESSI**

Sui provvedimenti di rateazione di somme già iscritte a ruolo sono applicati gli interessi legali in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

## **Art. 5**

### **PIANO DI RATEIZZAZIONE**

Il numero massimo delle rate consentito varia in relazione all'importo da versare:

da € 300,00 fino a € 500,00 possono essere versate un numero massimo di 4 rate mensili, con anticipo di 1/5 delle somme da rateizzare ed importo minimo della rata di euro 100;

da € 501,00 fino a € 1.000,00 possono essere versate un numero massimo di 8 rate mensili con anticipo di 1/5 delle somme da rateizzare ed importo minimo della rata di euro 100 ;

da € 1.001,00 fino a € 2.000,00 euro possono essere versate un numero massimo di 18 rate mensili, con anticipo di 1/10 delle somme da rateizzare ed importo minimo della rata di euro 100;

tra € 2001,00 e € 4.000,00 euro possono essere versate un numero massimo di 24 rate mensili, con anticipo di 1/10 delle somme da rateizzare ed importo minimo della rata di euro 150;

oltre 4001,00 euro possono essere accordate sino ad un numero massimo di 36 rate mensili con anticipo di 1/10 delle somme da rateizzare ed importo minimo della rata di euro 150.

La presentazione della domanda di rateazione o sospensione dei tributi consortili, interrompe eventuali provvedimenti di chiusura contatori per morosità in atto, mentre l' accettazione della domanda di rateazione comporta ( previo pagamento dei costi di riallaccio contatori previsti ) la riapertura dei contatori stessi.

Il mancato pagamento alla scadenza di tre ( 3 ) rate può comportare la decadenza del beneficio concesso e l' interruzione dei servizi utilizzati.

Il provvedimento di decadenza del beneficio concesso e la conseguente interruzione dei servizi utilizzati sono comunicati all' interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di 15 gg.

Al fine di evitare l' interruzione dei servizi utilizzati, il contribuente moroso, può richiedere in via straordinaria, un piano di rientro di tutte le somme oggetto di rateazione, non pagate. Tale piano sarà sottoposto all' approvazione del Comitato Esecutivo.

Il contribuente moroso a cui è approvato il piano di rientro dovrà mensilmente produrre al Responsabile del Procedimento le ricevute del pagamento delle somme versate secondo il suddetto piano.

## **Art. 6**

### **PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO**

Entro trenta giorni dalla domanda o dalla documentazione aggiuntiva richiesta viene adottato il provvedimento di concessione di rateazione o di diniego in base all'istruttoria compiuta.

Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio-assenso.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art. 7**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi consortili.